

PIANO AZIENDALE PER LA LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA ASL TO4



Anno 2025

Approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 1075 del 24.12.2025

Sommario

PREMESSA	1
PRINCIPI GENERALI	2
CRITERI GENERALI DI COSTRUZIONE DELLA TARIFFA	3
PERSONALE INTERESSATO	4
TIPOLOGIE DI A.L.P.I.	5
AUTORIZZAZIONE E ADEMPIMENTI DEL PROFESSIONISTA.....	6
PRENOTAZIONE DELLE PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI	7
TEMPI DI ATTESA	8
DIRIGENTI MEDICI AL 31.12.2024	9
VOLUMI DI ATTIVITÀ.....	9
MONITORAGGIO	10
ALLEGATO	12

In conformità a quanto previsto dall' art. 1 - comma 5 - della Legge 3 agosto 2007, n. 120 e ss.mm.ii., *"Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria"*, l'A.S.L. TO4 predispone il seguente Piano Aziendale concernente, con riferimento alle singole unità operative, i volumi di attività istituzionale e di attività libero professionale intramuraria.

Il presente documento è stato predisposto in conformità al Regolamento dell'attività libero professionale intramuraria dell'ASL TO4, approvato con deliberazione n. 846 del 30.10.2025, consultabile sul sito aziendale al seguente link [Regolamento per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria dell'ASL TO4](#), redatto sulla base dello schema tipo di Regolamento A.L.P.I. approvato con D.C.R. 117 – 20078 del 23 settembre 2025.

PRINCIPI GENERALI

L'Azienda garantisce l'esercizio dell'ALPI nell'osservanza dei seguenti principi:

1. l'attività istituzionale è prevalente rispetto a quella libero-professionale, che è esercitata nella salvaguardia delle esigenze del servizio e della prevalenza dei volumi orari di attività necessari per i compiti istituzionali e garantendo i volumi prestazionali previsti dalla programmazione regionale e aziendale. I volumi di attività istituzionale comprendono tutte le prestazioni tracciate nei flussi C, C2 e C4 (Prestazioni Specialistica Ambulatoriale, Prestazioni in DEA o Pronto Soccorso e Prestazioni erogate in regime di ricovero).
2. Non deve essere in contrasto con le finalità e le attività istituzionali della ASR e non deve creare situazioni di conflitto di interessi o forme di concorrenza sleale con l'Azienda.
3. Deve essere svolta in modo tale da garantire l'integrale assolvimento dei compiti di istituto e assicurare la piena funzionalità dei servizi. Per l'attività di ricovero, la valutazione è riferita anche alla tipologia e alla complessità delle prestazioni.
4. Deve essere esercitata al di fuori dell'orario di lavoro e delle attività previste dall'impegno di servizio.
5. I proventi dell'ALPI vengono riscossi mediante la Piattaforma PagoPA, con l'utilizzo di mezzi di pagamento che assicurano la tracciabilità della corresponsione di qualsiasi importo, ex art. 1, comma 4, lett. b), della legge 120/2007. Il pagamento è effettuato prima dell'erogazione della prestazione e la ricevuta è esibita all'atto della prestazione.
6. È necessariamente correlata ad azioni da parte dell'ASR volte a ridurre le liste di attesa e ad allineare tendenzialmente i tempi medi di erogazione dell'attività istituzionale a quelli dell'attività libero-professionale (Linee guida Regione Piemonte di cui alla deliberazione della Giunta regionale 3 settembre 2021, n. 5-3734).
7. Deve essere organizzata garantendo, nel rispetto del diritto alla riservatezza del paziente, un'adeguata informazione al cittadino utente sulle modalità di accesso alle prestazioni.
8. Deve essere gestita, anche in relazione ai sistemi di prenotazione e riscossione, mediante percorsi totalmente differenziati e distinti rispetto all'attività istituzionale.
9. Deve essere sottoposta a verifiche e controlli idonei a evitare abusi e ogni interferenza con l'attività istituzionale, anche in funzione del prioritario obiettivo di riduzione delle liste di attesa.
10. Deve rispettare il corretto equilibrio tra l'attività istituzionale e i corrispondenti volumi di libera professione intramuraria, nei sensi di cui al punto 1 del presente articolo, al fine di prevenire l'instaurarsi di condizioni di conflitto di interessi tra attività istituzionale e attività libero-professionale.

11. Deve essere esercitata in strutture o spazi separati e distinti rispetto a quelli ove si svolge attività istituzionale. Nelle more dell’individuazione dei suddetti spazi l’attività libero- professionale può essere svolta anche in spazi esterni. L’ASR procede a una ricognizione almeno biennale per la verifica della disponibilità degli spazi aziendali.
- Gli spazi aziendali si dividono in:
- a. spazi esclusivamente dedicati;
 - b. spazi utilizzati per attività istituzionale ma fruibili anche per l’esercizio della libera-professione intramuraria, garantendo la separazione delle relative attività (istituzionale e libero-professionale) in termini di giorni e orari e privilegiando, comunque, l’attività istituzionale.
12. Non può riguardare le singole attività di urgenza ed emergenza.
13. Deve garantire la copertura di tutti i costi, nel rispetto dei principi di equilibrio tra costi e ricavi, tenuta di contabilità separata e impossibilità della stessa di presentare disavanzo (cfr. legge 724/1994).
14. Ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 502/1992, l’ALPI rientra nell’ambito di applicazione dei Fondi Integrativi Sanitari, i quali, previa stipulazione di convenzione con l’Azienda, garantiscono il pagamento della prestazione resa dal medico al paziente in regime di intramoenia. Al fine di conformare le tariffe e di efficientare i processi, le ASR prediligono forme di convenzionamento aggregate e la gestione dei rapporti mediante sistemi informatici uniformi a livello regionale.

CRITERI GENERALI DI COSTRUZIONE DELLA TARIFFA

Le tariffe:

- a) devono essere remunerative di tutti i costi sostenuti dall’Azienda;
- b) devono considerare le quote da destinare ai fondi previsti dalle disposizioni normative specifiche, dai CC.NN.LL., dalla contrattazione integrativa;
- c) non possono essere determinate in importi inferiori a quelli previsti dalla Regione Piemonte a titolo di tariffa SSN o di quota di partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria per le corrispondenti prestazioni in regime istituzionale.

Il professionista può erogare, per ragioni legate alla diversa complessità, prestazioni applicando una riduzione sul proprio compenso richiesto nell’autorizzazione, ma è comunque tenuto a recuperare la quota prevista a remunerazione degli altri costi, inclusi quelli aziendali.

Le Tariffe, costruite partendo dal compenso del professionista/équipe, garantiscono la copertura delle seguenti voci:

1. compenso del professionista o dell’équipe di professionisti dirigenti sanitari;
2. costo dell’attività di supporto diretto, ove prevista, calcolato secondo quanto stabilito a livello aziendale (proporzionato all’impegno orario richiesto e valorizzato con una quota oraria da definire in sede aziendale o quale percentuale rispetto al compenso del dirigente valorizzata secondo accordi integrativi aziendali);
3. IRAP (calcolata sui compensi per il personale dirigente – al netto della quota “Balduzzi - e di comparto”);
4. oneri previdenziali da applicare sui compensi erogati al personale di supporto diretto (non dirigente);

5. INAIL, da applicare sui compensi erogati al personale in supporto diretto, in proporzione alla maggiorazione legata allo svolgimento dell'attività intramoenia rispetto a quella istituzionale;
6. quota fondo perequazione (personale dirigenza medica e sanitaria) pari al 5% del compenso del personale dirigente medico-sanitario (art. 5 co. 2 lett. e) DPCM 27.03.2000);
7. quota fondo dirigenza PTA (art. 90 comma 3 CCNL Area Sanità 2019-2021);
8. costi aziendali di produzione diretti ed indiretti, fissi e variabili sostenuti dall'Azienda per l'erogazione della prestazione, valorizzati in proporzione alla complessità della prestazione e/o alla tipologia di attività erogata;
9. quota pari al 5% del compenso del professionista o dell'équipe di professionisti dirigenti sanitari di cui all'art. 1, comma 4, lett. c, della legge n. 120/2007;
10. quota fondo personale che collabora per assicurare l'A.L.P.I. (art. 12 comma 1 lett. c) D.P.C.M. 27.03.2000).

Per quanto concerne l'attività di ricovero la fattura dovrà includere oltre alle voci di cui sopra anche la copertura di tutti i costi specifici (es. costo protesi, confort alberghiero, esami e consulenze specialistiche non correlate al DRG, robotica ecc.).

Le tariffe sono verificate annualmente, anche ai fini dell'art. 3 comma 7 della legge 23 dicembre 1994 n. 724.

Le tariffe sono pubblicate sul sito internet aziendale.

PERSONALE INTERESSATO

Come previsto dall'art. 4 del Regolamento aziendale per l'esercizio dell'attività libero professionale, il personale a rapporto esclusivo che può svolgere l'A.L.P.I. è il seguente:

1. dirigenti medici e sanitari in servizio presso l'ASL TO4, giuridicamente inquadrati nell'ambito della Dirigenza del ruolo medico e sanitario e riconducibili alle seguenti professionalità:
 - a. per l'area medica: il Medico chirurgo, l'Odontoiatra e il Veterinario;
 - b. per l'area non medica: lo Psicologo, il Biologo, il Farmacista, il Chimico e il Fisico;
 - c. il medico specialista in Medicina Legale.
2. Dirigenti assunti ai sensi degli artt. 15-*septies* e 15-*octies* del d.lgs. 502/1992, se individuati quali professionisti afferenti al ruolo sanitario di cui al precedente punto 1;
3. Specialisti ambulatoriali di cui all'ACN e AIR, purché non svolgano attività professionale esterna in nessuna forma e non siano titolari di partita IVA.

La regolamentazione dell'attività a pagamento dei medici in formazione specialistica funzionalmente assegnati alle Strutture dell'ASL, per lo svolgimento delle funzioni assistenziali, è soggetta ad apposita procedura, proposta dalle Strutture competenti in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. Tale procedura è condizione indispensabile per l'esercizio della libera professione per i medici in formazione specialistica.

Il Regolamento aziendale per l'esercizio dell'ALPI disciplina altresì l'apporto del personale di supporto diretto, ossia personale del comparto dipendente dell'ASL che presta attività per lo svolgimento della libera professione intramuraria.

Al fine di soddisfare le esigenze connesse all'espletamento dell'ALPI, è utilizzato di norma personale dipendente dell'ASL.

Per poter esercitare l'ALPI, i dirigenti medici e sanitari dipendenti dell'ASL TO4 che hanno i requisiti normativi per esercitare la libera professione, siano essi con rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, e coloro che sono stati assunti ai sensi degli artt. 15-*septies* e 15-*octies* del d.lgs. 502/1992, devono:

- a) avere in essere un rapporto di lavoro esclusivo, ai sensi dell'articolo 15-*quinquies*, del d.lgs. 502/1992;
- b) prestare servizio a tempo pieno;
- c) aver assolto il proprio debito orario contrattuale.

I dirigenti sanitari che hanno optato per il rapporto esclusivo non possono esercitare alcuna attività sanitaria resa a titolo non gratuito se non in nome e per conto dell'Azienda; in particolare, non possono dar vita a situazioni che implichino forme di concorrenza sleale o l'insorgenza di un conflitto di interessi.

TIPOLOGIE DI A.L.P.I.

Le tipologie di attività libero professionale sono le seguenti (art. 89 co. 1 C.C.N.L. 2019-2021 Area Sanità):

- a) libera professione individuale, caratterizzata dalla scelta diretta da parte dell'utente del singolo professionista cui viene richiesta la prestazione;
- b) attività libero professionale a pagamento, caratterizzata dalla richiesta di prestazioni da parte dell'utente, singolo o associato anche attraverso forme di rappresentanza, all'équipe che vi provvede all'interno delle strutture aziendali e nei limiti delle disponibilità orarie autorizzate dall'Azienda;
- c) partecipazione ai proventi di attività professionale richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, in strutture di altra Azienda del S.S.N. o di altra struttura sanitaria autorizzata non accreditata, previa convenzione con le stesse;
- d) partecipazione ai proventi di attività professionali a pagamento richieste da terzi (utenti singoli, associati, aziende, enti) all'Azienda, anche al fine di consentire la riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti dall'Azienda, ove svolte al di fuori dell'orario di lavoro.

Al fine di garantire la tracciabilità dell'attività libero professionale svolta all'interno dell'Azienda, tutti i professionisti interessati – dirigenti e personale del comparto – devono bollare inizio e fine attività utilizzando apposito codice di rilevazione dedicato. Sono fatti salvi i casi in cui l'attività libero professionale, per motivi clinici, tecnico organizzativi e/o economici, definiti e autorizzati dall'Azienda, non possa svolgersi separatamente rispetto all'orario dell'attività istituzionale (es. attività di Laboratorio Analisi, Anatomia patologica ecc - Linee guida Regione Piemonte, D.G.R. 3 settembre 2021, n. 5-3734), con conseguente quantificazione e recupero dell'impegno orario.

L'A.L.P.I. si espleta nelle forme e regimi di erogazione di seguito riportati, come dettagliato negli articoli del Regolamento ALPI aziendale:

- a) attività ambulatoriale individuale e di équipe (art. 7);
- b) attività di degenza (art. 8);

- c) attività domiciliare (art. 9);
- d) altre prestazioni (art. 10);
- e) particolari forme di attività aziendale a pagamento, ai sensi dell'art. 91 del C.C.N.L. 2019-2021 (artt. 54 e ss).

Non sono erogabili in regime libero professionale le prestazioni di seguito elencate:

- a) prestazioni non erogate dall'Azienda in regime istituzionale;
- b) prestazioni connesse con i ricoveri nei servizi di pronto soccorso ed emergenza e comunque connesse ad attività di urgenza ed emergenza, salvo che l'urgenza o l'emergenza si manifesti in continuità di ricovero;
- c) trattamento sanitario obbligatorio (T.S.O.);
- d) attività dialitica cronica;
- e) attività certificatoria esclusivamente attribuita al S.S.N. e ogni altra attività riservata in via esclusiva al S.S.N.;
- f) prestazioni di cui alla Legge 22 maggio 1978, n. 194 (I.V.G.);
- g) terapia farmacologica SERD;
- h) prestazioni non riconosciute dal S.S.N..

In ogni caso, non sono erogabili in regime di A.L.P.I. le prestazioni alle quali non sia riconosciuta validità diagnostico-terapeutica sulla base delle più aggiornate conoscenze tecnico-scientifiche desunte dalla letteratura e dalle linee guida degli organismi sanitari nazionali ed internazionali.

Non è inquadrabile né autorizzabile, in nessuna forma, l'assunzione di funzioni di responsabilità gestionali organizzative per conto terzi in strutture sanitarie extra-aziendali.

AUTORIZZAZIONE E ADEMPIMENTI DEL PROFESSIONISTA

L'autorizzazione all'ALPI è rilasciata dalla Direzione Aziendale, tramite le Strutture allo scopo individuate.

L'autorizzazione allo svolgimento dell'ALPI è richiesta dal professionista attraverso l'utilizzo della modulistica come definito dalla procedura aziendale.

La procedura per il rilascio dell'autorizzazione deve concludersi entro trenta giorni dalla richiesta dell'interessato.

L'autorizzazione può essere oggetto di successive modifiche, con le stesse modalità di cui sopra, su richiesta del professionista interessato o del responsabile dell'équipe, una sola volta a semestre, salvo eccezionali e documentate esigenze da rappresentare alla Struttura organizzativa aziendale deputata alla gestione della libera professione intramuraria. In caso di rinuncia all'esercizio della libera professione, il professionista comunica con nota protocollata detta rinuncia alla medesima Struttura, e per conoscenza alla Direzione Aziendale che ha autorizzato, con un preavviso di 30 giorni e, comunque, solo dopo aver erogato tutte le prestazioni già prenotate nell'Agenda già attivata, salvo gravi e imprevedibili situazioni.

Ogni professionista, coerentemente con quanto previsto dall'art. 20 del C.C.N.L. 2019-2021 Area Sanità, chiede il passaggio dal rapporto di lavoro esclusivo a quello non esclusivo entro il 30 novembre di ciascun anno. Il passaggio decorre dal 1° gennaio successivo a quello dell'opzione.

Le prestazioni erogate in telemedicina seguono le regole stabilite per l'attività istituzionale.

Per l'attività domiciliare, ai sensi dell'articolo 91, comma 4, C.C.N.L. 2019-2021 Area Sanità, la prestazione può essere resa direttamente dal Dirigente scelto dall'assistito ed erogata al suo domicilio, fuori orario di servizio, in relazione alle particolari prestazioni assistenziali richieste o al carattere occasionale e straordinario delle prestazioni stesse o al rapporto fiduciario già esistente con il Dirigente prescelto con riferimento all'attività libero-professionale intramuraria svolta individualmente o in équipe nell'ambito dell'Azienda. Tali caratteristiche vanno esplicitate nella richiesta di autorizzazione. Le prestazioni domiciliari saranno autorizzabili previo eventuale assenso del Collegio di Direzione.

La libera professione intramuraria è prestata dal professionista nella propria disciplina di afferenza. È consentito, previa specifica autorizzazione, l'esercizio della libera professione in disciplina equipollente.

Il personale che non può esercitare l'ALPI nella propria disciplina può essere autorizzato dal Direttore Generale, con il parere favorevole del Collegio di Direzione e delle OO.SS. di categoria (e, ove previsto, con il parere favorevole dell'Organismo Paritetico di promozione e verifica), a esercitare l'attività di un'unica disciplina diversa da quella di appartenenza, in strutture a disposizione dell'Azienda, sempre che il Dirigente sia in possesso della specializzazione oppure di una anzianità di servizio di cinque anni nella disciplina stessa. Con le stesse modalità sono autorizzate le attività di cui all'art. 10 del Regolamento ALPI aziendale (prestazioni svolte in qualità di specialista in medicina del lavoro o medico competente nell'ambito delle attività previste dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i., ai sensi dell'art. 89, comma 8 CCNL 2019-2021 Area Sanità).

L'ALPI non può comportare globalmente un volume di prestazioni o un volume orario superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali, previa negoziazione, in sede di definizione annuale di budget con i dirigenti responsabili delle équipe interessate, dei volumi di attività istituzionale e, previa negoziazione con i singoli dirigenti e con le stesse équipe, dei volumi dell'attività libero-professionale sia in fase di programmazione, che in fase di erogazione delle attività. Per determinare il volume di prestazioni che il Professionista può erogare in ALPI si tiene conto della media dei volumi di attività istituzionale riferita alla Struttura Complessa cui il Professionista appartiene.

PRENOTAZIONE DELLE PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI

Il Regolamento per l'esercizio dell'attività libero professionale approvato con deliberazione n. 846 del 30.10.2025 prevede che la prenotazione delle prestazioni ambulatoriali libero-professionali avvenga esclusivamente attraverso il Sistema Informativo Sanitario Regionale (Cup ALPI), anche telefonicamente e per il tramite di sportelli o servizi dedicati, o, nelle more dell'attivazione del Cup ALPI, tramite il sistema web di prenotazione e fatturazione fornito dall'ASL.

L'Azienda può autorizzare, in considerazione delle caratteristiche delle professioni interessate (es. psichiatri e psicologi, medici legali), specifici casi nei quali la prenotazione può avvenire, in deroga al comma 1, con contatto diretto del professionista da parte del paziente.

Al momento della prenotazione, l'utente sceglie il professionista o l'équipe cui intende rivolgersi e riceve dall'operatore informazioni sulla disponibilità e sulle Tariffe, che sono comunque pubblicate sul sito aziendale.

Qualora l'utente non indichi il professionista ma solo la prestazione richiesta, sarà compito dell'operatore elencare con chiarezza e trasparenza tutti i professionisti disponibili a erogare quella prestazione, in modo da garantire agli stessi la medesima opportunità.

L'utente, con la conferma della prenotazione, accetta le Tariffe fissate e riceve il modello di prenotazione.

In conformità a quanto avviene in regime istituzionale, eventuali segnalazioni di disservizio devono essere effettuate presso l'U.R.P., che provvede alla gestione del reclamo o all'analogo servizio della struttura erogatrice.

L'ASL, per il tramite della Struttura competente, assicura un'adeguata informazione all'utenza, anche attraverso apposita sezione del sito internet aziendale, circa l'accesso alle prestazioni in ALPI, la tipologia delle stesse, il personale che le eroga, le Tariffe, le modalità di prenotazione e i sistemi di pagamento accettati.

Come previsto dal Regolamento sopra citato le prenotazioni delle prestazioni libero-professionali di ricovero (ordinario, day hospital, day surgery, C.A.C.) saranno assicurate dal Responsabile della Struttura organizzativa aziendale deputata alla gestione della libera professione intramuraria per l'utilizzazione dei posti letto, delle sale operatorie e delle apparecchiature.

La richiesta di ricovero effettuata dall'utente deve contenere:

- a) la dichiarazione di essere a conoscenza delle modalità di ricovero e del preventivo relativo alla prestazione di cui necessita;
- b) l'obbligazione al pagamento e le modalità di erogazione del medesimo in caso di copertura assicurativa;
- c) il nominativo del professionista prescelto ed eventualmente dell'équipe;
- d) il giorno individuato per il ricovero;
- e) il consenso informato ai sensi della privacy.

TEMPI DI ATTESA

L'Azienda, in coerenza con la programmazione regionale e con gli obiettivi del SSR, con Deliberazione del Direttore Generale n. 952 del 27.11.2025 ha adottato il Piano Operativo di Recupero dei Tempi di Attesa per l'anno 2025, con l'obiettivo di garantire un miglioramento misurabile dell'accesso ai servizi ambulatoriali, ai ricoveri programmati e ai programmi di screening. Il documento integra i dati di produzione, le analisi sui flussi informativi, le dotazioni di personale e gli obiettivi formalmente attribuiti dalla Regione Piemonte, costruendo un quadro operativo fondato su azioni concrete, tempistiche definite e indicatori monitorabili.

Il miglioramento dell'accesso alle prestazioni sanitarie è una priorità strategica per la ASL TO4. Nel Piano sono definiti in modo chiaro quali interventi l'Azienda è in grado di mettere in atto per superare le criticità rilevate, garantendo nel corso del 2025 un recupero progressivo della capacità produttiva e una riduzione misurabile dei tempi di attesa.

L'Azienda opera in un quadro nazionale e regionale che impone un recupero strutturale dei tempi di attesa, con particolare attenzione alle prestazioni PNGLA, alle liste ambulatoriali, ai ricoveri programmati e agli screening oncologici. Le norme vigenti richiedono di:

- ✓ aumentare l'offerta nelle aree critiche,
- ✓ garantire prestazioni e interventi chirurgici entro le soglie previste per classe di priorità,
- ✓ riportare la produzione ai livelli pre-pandemici,
- ✓ assicurare un monitoraggio continuo e verificabile.

L'Azienda, in coerenza con il Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA) e con i Piani di Governo delle Liste di Attesa della Regione Piemonte, si impegna a potenziare la capacità produttiva e a riorganizzare i percorsi di presa in carico, così da garantire un accesso più equo e

tempestivo alle prestazioni sanitarie. L'attenzione è rivolta soprattutto alle classi di priorità sia per la specialistica ambulatoriale (U, B, D, P), con l'obiettivo di raggiungere percentuali sempre più elevate di erogazione entro gli standard temporali definiti dal PNGLA e dalla normativa vigente, sia per i ricoveri programmati (A, B, C, D).

Fondamentale per il recupero dei tempi di attesa è il monitoraggio continuo e strutturato degli indicatori. Il piano prevede l'utilizzo integrato dei flussi, applicando una logica PDCA (*Plan Do Check Act*) per l'individuazione precoce degli scostamenti e la definizione delle azioni correttive. Le verifiche periodiche consentono di misurare l'efficacia delle azioni intraprese, modulare l'offerta in funzione della domanda e intervenire tempestivamente sulle discipline che non mostrano un miglioramento sufficiente rispetto agli obiettivi assegnati.

DIRIGENTI MEDICI AL 31.12.2024

I dirigenti medici dipendenti dell'ASL TO4 al 31.12.2024 erano n. 615 così suddivisi:

- n. 593 con contratto a tempo indeterminato
- n. 22 con contratto a tempo determinato

I dirigenti medici con rapporto esclusivo erano n. 586, di cui n. 212 i medici autorizzati ad esercitare la libera professione intramuraria.

Dei dirigenti medici autorizzati ad esercitare la libera professione intramuraria n. 47 erano autorizzati a svolgere l'ALPI presso gli studi privati convenzionati dei professionisti secondo lo schema tipo della Regione (deliberazione della Giunta regionale 23 aprile 2013, n. 19-5703).

VOLMI DI ATTIVITÀ

Ai sensi dell'art. 15-*quinquies*, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 “per assicurare un corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e corrispondente attività libero professionale e al fine anche di concorrere alla riduzione progressiva delle liste di attesa, l’attività libero professionale non può comportare, per ciascun dipendente, un volume di prestazioni superiore a quella assicurato per i compiti istituzionali”.

Con D.C.R. 117-20078 del 23.09.2025 sono state approvate le linee guida regionali in materia di libera professione intramuraria, contenenti lo schema di regolamento tipo ALPI, al fine di garantire modalità uniformi di esercizio dell'attività sul territorio regionale e di assicurare il corretto equilibrio tra l'attività istituzionale e l'attività libero professionale.

Nello schema di Regolamento approvato dalla D.C.R. sopra citata è stabilito che per determinare il volume di prestazioni che il Professionista può erogare in ALPI si tenga conto della media dei volumi di attività istituzionale riferita alla Struttura Complessa cui il Professionista appartiene.

Per l'attività ambulatoriale i volumi di attività istituzionale comprendono tutte le prestazioni tracciate nei flussi C, C2 e C4 (Prestazioni Specialistica Ambulatoriale, Prestazioni in DEA o Pronto Soccorso e Prestazioni erogate in regime di ricovero).

Ulteriore principio per il calcolo dei volumi di ALPI è dettato dal D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006 n. 248, che all'art 22-bis, comma 4, prevede che “in ogni caso l’attività libero-professionale non può superare, sul piano quantitativo nell’arco dell’anno, l’attività istituzionale dell’anno precedente”.

Sulla base delle disposizioni sopra riportate si è quindi proceduto a calcolare il volume di attività istituzionale tracciata nei flussi informativi regionali C, C2 e C4 per l'anno 2024, riferita ad ogni Struttura Complessa.

Il volume medio individuale di attività istituzionale riportato nella tabella allegata a fianco di ciascuna Struttura, costituisce il volume di prestazioni ambulatoriali che ciascun Professionista appartenente alla medesima Struttura può erogare in ALPI.

Nel caso di autorizzazione al singolo professionista per l'esercizio della libera professione intramuraria in specialità diversa da quella di inquadramento istituzionale, l'attività libero professionale dal medesimo espletata viene ricondotta alla struttura che effettua tale attività in regime istituzionale¹

Per quanto riguarda la definizione dei volumi di attività di ricovero:

- la quantificazione va effettuata, sia per l'attività istituzionale che per l'attività libero professionale, per singola struttura complessa e/o struttura semplice a valenza dipartimentale;
- per la quantificazione dei volumi e l'individuazione delle tipologie di prestazioni deve essere sempre utilizzato il sistema di codifica D.R.G., che rappresenta l'unica modalità di codifica dei pazienti ricoverati, sia in regime istituzionale sia in regime libero professionale;
- concorrono alla quantificazione dell'attività svolta in regime istituzionale tutti gli episodi di ricovero a prescindere dalla tipologia di accesso (compresi gli accessi dal pronto soccorso);
- si può procedere a una quantificazione per numero di episodi o per peso D.R.G.
- per i ricoveri che prevedono la partecipazione, nel ciclo di assistenza e cura, degli anestesiisti (ad esempio, i ricoveri che prevedono un intervento chirurgico), il volume di attività viene attribuito sia all'equipe di ricovero sia a quella di anestesia².

MONITORAGGIO

Al fine della verifica del rispetto dei limiti derivanti dal piano di volumi di attività stabiliti, l'Azienda procederà trimestralmente ad un monitoraggio dei volumi di ALPI.

Per l'attività ambulatoriale le fonti di attività di libera professione sono:

- la statistica delle prestazioni di libera professione estratta dal software gestionale ALPI (Cup unico Regione Piemonte) per l'attività intramoenia e intramoenia “allargata”, ovvero l'attività svolta dai dirigenti medici e sanitari presso gli studi privati convenzionati dei professionisti secondo lo schema tipo della Regione (deliberazione della Giunta regionale 23 aprile 2013, n. 19-5703)
- il rendiconto predisposto su fogli excel dall'Ufficio ALPI per l'attività di libera professione svolta dai Dirigenti Medici e Sanitari presso le strutture private non accreditate ai sensi dell'art. 91, commi 6 e 7, del C.C.N.L. 2019-2021 Area Sanità del 23.01.2024, a seguito di specifica convenzione. Nel resoconto di tale attività sono riportate, per ciascun professionista, le prestazioni erogate, la tipologia, la data di effettuazione, l'orario di inizio e termine e la relativa tariffa, ed è predisposto sulla base delle rendicontazioni che le singole

¹ Nota Regione Piemonte prot. 12974 dell'8.4.2008, ad oggetto "Indicazioni per predisposizione piani aziendali su libera professione"

² Nota Regione Piemonte prot. 12974 dell'8.4.2008, ad oggetto "Indicazioni per predisposizione piani aziendali su libera professione"

Strutture Private sono tenute a trasmettere all'Ufficio ALPI nel mese successivo a quello di effettuazione.

Le fonti di attività istituzionale sono i flussi informativi certificati da Regione Piemonte, tracciati del flusso “C”, del flusso “C2” per le prestazioni in DEA o Pronto Soccorso per pazienti non ricoverati e del flusso “C4” per le prestazioni erogate in regime di ricovero.

Per la quantificazione dei volumi e l'individuazione delle tipologie di prestazioni dell'attività di ricovero, viene utilizzato il sistema di codifica D.R.G.

ALLEGATO

EROGATORE_STRUTTURA	PRESTAZIONI_TOTALI (FLUSSI C + C2 + C4) ANNO 2024	MEDIA INDIVIDUALE DEI VOLUMI DI ATTIVITÀ ISTITUZIONALE RIFERITA ALLA S. C.
104-CARDIOLOGIA CHIVASSO	23.467	1.805
105-CARDIOLOGIA CIRIE	48.500	2.136
106-CHIRURGIA GENERALE CIRIE	6.827	758
107-CHIRURGIA GENERALE CHIVASSO	6.109	678
108-CHIRURGIA GENERALE IVREA	9.495	949
109-PEDIATRIA CIRIE	4.509	450
110-PEDIATRIA CHIVASSO	4.895	611
111-PEDIATRIA IVREA	3.414	408
112-OCULISTICA	20.587	2.941
116-GASTROENTEROLOGIA	18.538	1.732
117-GERIATRIA CUORGNE	1.021	210
118-SENOLOGIA	5.144	1.714
119-LABORATORIO ANALISI	6.679.173	482.599
123-MEDICINA GENERALE IVREA	355	75
124-MEDICINA GENERALE CHIVASSO	17.705	1.204
125-MEDICINA GENERALE CIRIE LANZO	24.298	1.518
126-MEDICINA GENERALE CUORGNE	887	221
128-CARDIOLOGIA IVREA	36.544	2.811
129-NEFROLOGIA E DIALISI	264.983	12.618
131-NEUROLOGIA CIRIE	6.064	2.135
132-NEUROLOGIA IVREA CHIVASSO	13.056	1.305
133-NPI	23.039	3.071
134-OSTETRICIA E GINECOLOGIA CIRIE	9.880	1.097
135-OSTETRICIA E GINECOLOGIA CHIVASSO	10.181	1.018
136-OSTETRICIA E GINECOLOGIA IVREA	9.953	1.421
137-ONCOLOGIA	37.682	2.691
138-ANATOMIA PATOLOGICA	26.984	4.497
142-ORTOPEDIA CIRIE	12.874	1.609
143-ORTOPEDIA CHIVASSO	21.434	1.786
144-ORTOPEDIA IVREA	19.093	2.727
148-EMATOLOGIA	41.014	13.671
149-RADIOTERAPIA ONCOLOGICA	33.583	6.716
150-RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE	263.139	15.756
151-DIABETOLOGIA	100.549	11.172

EROGATORE_STRUTTURA	PRESTAZIONI_TOTALI (FLUSSI C + C2 + C4) ANNO 2024	MEDIA INDIVIDUALE DEI VOLUMI DI ATTIVITÀ ISTITUZIONALE RIFERITA ALLA S. C.
153-SERVIZIO TRASFUSIONALE	22.825	4.565
154-ANESTESIA E RIANIMAZIONE CIRIE	7.550	362
155-ANESTESIA E RIANIMAZIONE CHIVASSO	4.946	224
156-ANESTESIA E RIANIMAZIONE IVREA	6.850	336
157-ORL CHIVASSO/IVREA	22.252	1.711
158-ORL CIRIE E ORL TERRITORIALE ASL TO4	17.223	1.722
159-UROLOGIA	19.442	1.944
161-RADIOLOGIA IVREA	137.457	12.496
162-RADIOLOGIA CHIVASSO	115.156	16.450
163-RADIOLOGIA CIRIE LANZO	92.229	15.371
164-OCULISTICA AMBULATORIALE COMPLESSA	2.197	1.098
203-CONSULTORI	32.840	10.946
204-DISTRETTO CIRIE LANZO	1.065	375
205-DISTRETTO CHIVASSO SAN MAURO	12.759	6.379
206-DISTRETTO SETTIMO	7.000	2.333
207-DISTRETTO IVREA	16.554	3.310
208-DISTRETTO CUORGNE	8.512	4.256
215-SALUTE MENTALE CIRIE IVREA	18.796	1.125
216-SALUTE MENTALE CHIVASSO	13.169	1.197
218-SERD IVREA	43.771	7.295
305-SISP	512	128
442-UOCP	2.425	606
447-PSICOLOGIA DELLA SALUTE IN ETA EVOLUTIVA	16.837	1.735
448-PSICOLOGIA DELLA SALUTE DEGLI ADULTI	10.702	2.140